



Decreto Dirigenziale n. 70 del 15/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA FALEGNAMERIA TECNO L.A.F. S.A.S. DI CITRO ANTONIO GIACOMO E C., CON SEDE LEGALE IN SCAFATI ALLA VIA PASSANTI III CORTILE PECORARO, S.N.C. ED OPERATIVA IN BOSCOREALE ALLA VIA RAIOLA, 46, CON ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Falegnameria Tecno L.A.F. s.a.s., con sede legale in Scafati alla via Passanti III Cortile Pecoraro, s.n.c. ed operativa in Boscoreale alla via Raiola, 46**, con attività di falegnameria, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg "** e **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** con l'uso di 150 Kg/g di legno e di 5 Kg all' anno di collante vinilico;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 943905 del 02/11/2009, ai sensi del D.lgs.152/06, integrata con note acquisite al prot. n. 883884 del 05/11/2010 e n.733334 del 29/09/2011, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 12/07/2011 e terminata il 18/11/2011, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. si è preso atto del certificato di agibilità prot. n. 4039 del 23/02/2009, rilasciato dal Comune in cui si dichiara che l'immobile è destinato ad uso artigianale;
 - a.2. l'Amministrazione procedente e l'A.S.L. hanno chiesto alla Società integrazioni;
 - a.3. la Società, con nota acquisita al prot. n. 733334 del 29/09/2011, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Regione e dall'ASL, dichiarando che nel ciclo produttivo vengono impiegate esclusivamente colle viniliche in quantità molto basse tali da produrre emissioni di COV irrilevanti e, pertanto non ritiene necessario predisporre un impianto di abbattimento per la fase di incollaggio;
 - a.4. l'ARPAC, con nota prot. 42012 del 18/11/11, ha espresso parere sfavorevole in quanto dalla relazione tecnica non si evince che sia stato implementato il convogliamento all'esterno delle emissioni, non è stato adottato un impianto di abbattimento per la fase di incollaggio e non è stata fornita la scheda riassuntiva delle emissioni;
 - a.5. l'A.S.L., esaminate le integrazioni prodotte, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario, a condizione che vengano utilizzate esclusivamente colle viniliche;
 - a.6. ai sensi dell'art.14 ter, co.7 della L.241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia e del Comune;
 - a.7. l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art.10 bis, L.240/91, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, per l'assenza di un convogliamento all'esterno delle emissioni tramite camino di altezza a norma, invitando la Società entro 10 gg. dalla notifica del verbale a presentare proprie osservazioni o controdeduzioni;

CONSIDERATO

- a. che la Società, con nota acquisita al prot. n.137645 del 22/02/2012, ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesti dall'ARPAC;
- b. che l'ARPAC, esaminata la suddetta relazione tecnica integrativa, in cui si dichiara un utilizzo di 5 Kg all'anno di colla vinilica, con nota prot. n.7616 del 17/02/2012, ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto della società è idoneo al contenimento delle emissioni prodotte, prescrivendo misure ed analisi delle emissioni da effettuarsi con cadenza almeno biennale, attuazione del Piano di Manutenzione dell'impianto di abbattimento, al fine di garantirne la migliore efficienza nel tempo e, predisposizione di idonea presa campione per i successivi controlli;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in Boscoreale alla via Rajola, 46**, gestito dalla **Falegnameria Tecno L.A.F. s.a.s.**, esercente attività di falegnameria con l'obbligo per la Società di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare lo stabilimento gestito dalla Falegnameria Tecno L.A.F. s.a.s., con sede legale in Scafati alla via Passanti III Cortile Pecoraro, s.n.c. ed operativa in Boscoreale alla Via Rajola, 46**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di falegnameria, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'Allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg "** e **"Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g"** con l'uso di 150 Kg/g di legno e di 5 Kg all'anno di collante vinilico, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONI E mg/Nmc	PORTATA A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Taglio del legno	Polveri	20	750	15	Filtro in tessuto
E1	Incollaggio con 5 Kg/anno colla vinilica	COV	-----	-----	-----	-----

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza almeno biennale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, **predisponendo un Piano di manutenzione e idonea presa al camino per i successivi controlli**;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2.la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i;
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla **Falegnameria Tecno L.A.F. s.a.s., con sede legale in Scafati alla via Passanti III Cortile Pecoraro, s.n.c. ed operativa in Boscoreale alla via Raiola, 46;**
- 8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Boscoreale**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3/SUD e all'ARPAC;
- 9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi